

La rendicontazione del fondo in trust e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni e dei diritti che lo compongono

Andrea Vasapolli e Brigitta Valas

Come fare

Cita come: A. Vasapolli, B. Valas, *La rendicontazione del fondo in trust e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni e dei diritti che lo compongono*, in *Trusts*, 2022, 390.

DOI: 10.35948/1590-5586/2022.98

© 2022 Servizi per il trust S.r.l. - Tutti i diritti riservati

Sunto

Il regime fiscale della «tassazione all'uscita», fatto proprio ora anche dall'Agenzia delle Entrate con la bozza di circolare emanata in pubblica consultazione l'11 agosto 2021, impone di approfondire una serie di problematiche che non si ponevano nell'ambito della precedente interpretazione della cosiddetta «tassazione all'entrata». Con riferimento ai beni che compongono il fondo in trust, in particolare, tali problematiche afferiscono a quale sia il costo fiscalmente riconosciuto degli stessi in capo al trustee (non potendo più trovare applicazione l'interpretazione fornita in passato dall'Agenzia delle Entrate nel contesto della tassazione all'entrata) e poi, dopo la loro assegnazione, in capo ai beneficiari, nonché alle molteplici e diversificate informazioni che il trustee deve rendicontare per tenere conto dei diversi profili di rilevanza fiscale del fondo in trust.

Sommario: § 1. La distinzione tra capitale e reddito secondo il diritto dei trust - § 2. La distinzione tra capitale e reddito rilevante ai fini fiscali - § 3. La composizione del capitale apportato tenendo conto di chi ha eseguito l'apporto - § 4. Il costo fiscalmente riconosciuto del patrimonio trasferito al trustee - § 5. Il costo fiscalmente riconosciuto del patrimonio trasferito ai beneficiari

La rendicontazione del fondo in trust presenta rilevanti profili di complessità, ulteriormente incrementati dal regime della c.d. «tassazione all'uscita»,¹ in quanto molteplici, e tra loro profondamente diversificati, sono gli aspetti dei quali bisogna tenere conto.

- Il fondo in trust deve infatti essere variamente rendicontato tenendo conto almeno dei seguenti aspetti:
- della distinzione tra capitale e reddito alla luce delle spettanze dei beneficiari secondo il diritto dei trust,
- della distinzione tra capitale apportato e reddito generato dal fondo in trust nella sua accezione fiscale,
- della composizione del capitale apportato tenendo conto di chi ha eseguito l'apporto, quando l'apporto del capitale viene effettuato non solo dal disponente,

- di quale è, in capo al trustee, il costo fiscalmente riconosciuto del patrimonio nel momento in cui gli viene trasferito,
- di quale è il costo fiscalmente riconosciuto del patrimonio quando infine il trustee lo assegna ai beneficiari.

§ 1. La distinzione tra capitale e reddito secondo il diritto dei trust

Con riferimento al primo di tali aspetti, il fondo in trust rappresenta l'intero patrimonio del trust e lo stesso può essere distinto in capitale e reddito sulla base delle spettanze dei beneficiari o i poteri del trustee.²

I beneficiari possono infatti avere posizioni giuridiche (quesite, condizionate o di mera aspettativa) rispetto all'intero fondo in trust, ovvero rispetto al solo capitale o al solo reddito del fondo.

Il capitale comprende l'intero fondo in trust meno il reddito (compreso quello accumulato come tale), tenendo tuttavia presente che il negozio istitutivo del trust può prevedere che una somma costituente reddito sia dal trustee accumulata al capitale incrementandolo.

Cosa sia il reddito trova invece definizione nel negozio istitutivo del trust e nel diritto che lo regola. Nella prassi interna è comune la definizione di reddito come l'insieme di quelle somme o altre utilità che il trustee sia tenuto o possa impiegare a vantaggio di, consegnare a o fare godere da, un beneficiario o altro soggetto senza che ciò comporti una variazione del capitale.

Tale distinzione deve essere tenuta ben presente dal trustee che, nel rispetto della disciplina contabile dei trust, deve tenere la contabilità distinguendo tra conti di reddito e conti di capitale.

La nozione di reddito per il diritto dei trust comprende anche i redditi eventualmente reinvestiti o capitalizzati nel trust stesso e il reddito sul quale il trustee possa esercitare un potere discrezionale che ritenga di non esercitare o di esercitare solo in parte.

Il reddito maturato in capo al trust può avere diverse destinazioni e diventa capitale quando è formalmente accumulato al capitale in conseguenza di una disposizione dell'atto istitutivo o di una decisione del trustee.

La principale conseguenza dell'accumulazione del reddito a capitale è che lo stesso potrà essere distribuito unicamente ai beneficiari del capitale e non anche ai beneficiari del reddito.

Nel caso in cui il trustee dovesse invece decidere di non distribuire, in tutto o in parte, il reddito ai beneficiari (senza tuttavia accumularlo a capitale), tale reddito deve essere

contabilizzato, ai fini della rendicontazione, in un apposito conto di reddito e in sede di distribuzione spetterà ai soli beneficiari del reddito.

La definizione sia di capitale che di reddito del diritto dei trust non ha nulla a che fare con quella rilevante ai fini fiscali.³ A mero titolo esemplificativo, si consideri che la plusvalenza realizzata a fronte della dismissione di un bene che costituisce capitale del fondo in trust concorre anch'essa a formare il capitale e nel diritto dei trust non ha quindi natura di reddito.

Qualora vi siano beneficiari del capitale e beneficiari del reddito, il rendiconto predisposto periodicamente dal trustee deve quindi dare conto della diversa natura (capitale o reddito) delle varie componenti patrimoniali che costituiscono il fondo in trust.

§ 2. La distinzione tra capitale e reddito rilevante ai fini fiscali

L'[art. 163](#) del TUIR afferma il principio generale dell'ordinamento del divieto della doppia imposizione giuridica a fronte del medesimo presupposto, prevedendo che «La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi». Analoga disposizione è recata dall'[art. 67 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#).

L'applicazione di tale principio al mondo dei trust ha portato l'Amministrazione finanziaria⁴ a riconoscere che i redditi maturati sul fondo in trust possono essere assoggettati ad imposizione una sola volta, e ciò avviene in capo ai beneficiari nel caso di trust trasparenti, ovvero in capo al trust se opaco, ovvero ancora a monte mediante tassazione a titolo di imposta o di imposta sostitutiva.

Ne consegue che non sono soggetti ad ulteriore imposizione sul reddito:

- le attribuzioni del reddito ai beneficiari ai quali il reddito del trust è già stato imputato per trasparenza, trattandosi di mere movimentazioni finanziarie;
- le attribuzioni del reddito ai beneficiari di trust opachi, in quanto tale reddito è già stato assoggettato ad imposizione in capo al trust;
- le attribuzioni del reddito ai beneficiari nei casi in cui tale reddito sia stato assoggettato a tassazione a titolo di imposta o di imposta sostitutiva, in quanto tale reddito è stato già assoggettato in via definitiva ad imposizione sul reddito.

Nella bozza di circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate in pubblica consultazione l'11 agosto 2021 (nel seguito la «[Bozza di Circolare](#)»), al paragrafo 2.3 è indicato che dal punto di vista fiscale il fondo in trust deve essere suddiviso tra «patrimonio» e «reddito», e che:

- il patrimonio è rappresentato dalla «dotazione patrimoniale iniziale ed ogni eventuale successivo trasferimento/conferimento effettuato dal disponente (o da terzi) a favore del trust»;
- il reddito è rappresentato da «ogni provento, compresi i redditi eventualmente reinvestiti nel trust».

Al paragrafo 3.3.2. di detta [Bozza di Circolare](#), in tema di trust non residenti⁵ è precisato che, in caso di attribuzione del fondo in trust ai beneficiari, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni (sussistendone le condizioni di applicabilità):

- è necessario distinguere tra le attribuzioni di patrimonio e quelle di reddito,
- quelle che rilevano ai fini dell'imposizione sono solo le attribuzioni di patrimonio.

Appare quindi evidente che il trustee deve tenere evidenza della diversa natura, ai fini fiscali, del fondo in trust, distinguendo tra la parte del fondo che costituisce patrimonio e la parte dello stesso che costituisce reddito.

La stessa parte di fondo in trust potrà costituire capitale ai fini del diritto dei trust e reddito ai fini fiscali. È il caso, ad esempio, già prima richiamato della plusvalenza realizzata dalla vendita di un bene apportato in trust dal disponente.

Mentre la distinzione tra parte del fondo che costituisce capitale e parte che rappresenta reddito ai fini del diritto dei trust sarà necessaria nel solo caso in cui vi siano beneficiari del reddito e beneficiari del capitale, la distinzione di cosa rappresenti patrimonio e cosa rappresenti reddito ai fini fiscali deve invece essere sempre rendicontata, stante la rilevanza che, anche i fini fiscali, assume la documentazione contabile del trust.⁶

§ 3. La composizione del capitale apportato tenendo conto di chi ha eseguito l'apporto

Al paragrafo 3.3.1 la [Bozza di Circolare](#) correttamente prevede che «ai fini della determinazione delle aliquote, nonché delle relative franchigie, previste all'articolo 2, commi [4.8](#) e [4.9](#) del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, occorre far riferimento al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario».

L'[art. 2, comma 4.8, del D.L. 2 ottobre 2006, n. 262](#), prevede l'applicazione di aliquote e franchigie differenziate a seconda del rapporto di parentela, coniugio ed affinità tra il dante causa ed i beneficiari.

Inoltre, come indicato dalla [Bozza di Circolare](#) e prima già richiamato, dal punto di vista fiscale il «patrimonio» è costituito dall'insieme degli apporti al trust eseguiti dal disponente ovvero da uno o più terzi che abbiano aderito alle finalità del trust (cosiddetto «terzo apportatore»).

Il patrimonio, in particolare, può essere trasferito al trust non solo dal disponente ma anche da un terzo apportatore, che talvolta nella prassi è anche uno dei beneficiari (ad esempio un/a figlio/a in un trust istituito dai genitori per il suo stesso beneficio). Qualunque soggetto diverso dal disponente, infatti, può incrementare il fondo in trust, aderendo alle finalità dello stesso e potendo decidere in merito alla destinazione dei beni così apportati, prevedendo ad esempio che gli stessi vadano a favore di solo alcuni dei beneficiari.

Un trust può quindi essere lo strumento per mezzo del quale un soggetto diverso dal disponente (il terzo apportatore) realizza una liberalità a favore dei beneficiari. Si pensi, ad esempio, ad un trust istituito da dei genitori con beneficiari i loro figli, al quale un/una zio/a apporta del patrimonio che così andrà a beneficio dei nipoti.

Nel momento in cui il patrimonio viene definitivamente attribuito ai beneficiari, realizzandosi così il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni, riteniamo che ai fini della determinazione delle aliquote e delle franchigie applicabili sia necessario distinguere tra:

- il patrimonio che in origine era stato trasferito al trust dal disponente, con riferimento al quale rileverà il rapporto di parentela tra il disponente e i beneficiari, e
- il patrimonio che in origine era stato trasferito al trust da un terzo apportatore, con riferimento al quale, invece, riteniamo che debba rilevare il rapporto di parentela tra tale terzo apportatore e i beneficiari.

Inoltre, così come previsto dalla [Bozza di Circolare](#) al paragrafo 2.3 in relazione alla distinzione tra le attribuzioni di patrimonio o di reddito, riteniamo che in sede di attribuzione definitiva ai beneficiari per distinguere se il patrimonio agli stessi devoluto sia parte di quello apportato dal disponente ovvero di quello apportato dal terzo apportatore debbano avere rilievo le evidenze delle decisioni assunte dal trustee e le evidenze contabili formate dallo stesso.

Nei casi in cui il fondo in trust venga formato anche mediante apporti di soggetti diversi dal disponente, ovvero nei casi in cui disponenti siano più di uno, il trustee nella sua rendicontazione deve pertanto tenere evidenza della diversa provenienza delle poste di patrimonio, distinguendole sulla base del soggetto che le ha apportate al trust.

Questa distinzione ha rilievo solo per le poste che, dal punto di vista fiscale, sono considerate patrimonio, mentre nessuna distinzione deve essere effettuata con riferimento al reddito. Il reddito, infatti, sia che derivi da poste apportate dal disponente, sia che derivi da poste istituite in trust dal terzo apportatore, per le ragioni sopra esposte ha un trattamento fiscale unitario e la sua attribuzione ai beneficiari è irrilevante sia ai fini delle imposte sul reddito che dell'imposta sulle successioni e donazioni.

§ 4. Il costo fiscalmente riconosciuto del patrimonio trasferito al trustee

In un nostro precedente contributo⁷ abbiamo esposto le ragioni per le quali riteniamo che, nel regime della c.d. «tassazione all'uscita», per determinare quale sia il costo fiscalmente riconosciuto in capo al trust dei beni ad esso trasferiti dal disponente o da terzi:

- non possono più trovare applicazione le regole indicate nella circolare dell'Agenzia delle Entrate del [6 agosto 2007, n. 48](#), in quanto le stesse erano una applicazione analogica delle disposizioni dettate dal TUIR in tema di donazione, il che tuttavia era coerente solo con il regime della c.d. «tassazione all'entrata»;⁸
- sia necessario risalire ai principi generali sottesi all'imposizione sui redditi in quanto nessuna disposizione del TUIR è applicabile al caso del trasferimento dei beni dal disponente al trustee. Tutte le disposizioni del TUIR, infatti, disciplinano esclusivamente casi in cui la titolarità del bene è acquisita per effetto di cessione a titolo oneroso (alla quale è assimilato il conferimento), di donazione o di successione *mortis causa*. Nessuna di tali fattispecie giuridiche tuttavia è rappresentativa dell'istituzione in trust dei beni destinati a comporre il fondo in trust.

Nell'analisi svolta in tale contributo abbiamo argomentato le ragioni per le quali riteniamo che, nell'ambito del TUIR, quella della continuità dei valori sia la regola di generale applicazione ai vari eventi traslativi della titolarità dei beni disciplinati dalla norma e che a tale regola debba essere riconosciuto il valore di principio ordinamentale. Abbiamo quindi concluso, desumendo la disciplina della fattispecie dalle regole generali che disciplinano l'imposizione sul reddito (analogia *juris*), affermando che il principio della continuità dei valori fiscalmente riconosciuti debba trovare applicazione anche al trasferimento dei beni dal disponente al trustee e che pertanto, in applicazione di tale principio, il trustee subentri sempre nel costo fiscalmente riconosciuto in capo al disponente (o al terzo apportatore) per i beni da quest'ultimo istituiti in trust.

Il principio della continuità dei valori è, peraltro, anche espressione del divieto di doppia imposizione disciplinato dall'[art. 163](#) del TUIR già prima richiamato.

Il trustee, a fronte del trasferimento di beni o diritti dalla cui realizzazione possono conseguire redditi imponibili, dovrà quindi avere cura di farsi dare dal disponente, o dal terzo apportatore, le evidenze documentali comprovanti quale sia per essi il costo fiscalmente riconosciuto di tali beni o diritti.

Poiché il costo fiscalmente riconosciuto in capo al trust è rilevante sia in sede di determinazione del suo reddito imponibile, nel caso di fattispecie realizzative del patrimonio, sia (per le ragioni *infra* esposte) per i beneficiari assegnatari del patrimonio, dello stesso deve essere tenuta evidenza documentale dal trustee.

§ 5. Il costo fiscalmente riconosciuto del patrimonio trasferito ai beneficiari

Con l'attribuzione del patrimonio dal trustee ai beneficiari si realizza il disegno liberale previsto dal disponente a loro favore con l'istituzione del trust⁹ e, in coerenza con il regime della «tassazione all'uscita», si realizza anche il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Il beneficiario di un trust al quale viene attribuito patrimonio dal trustee si trova quindi, ai fini delle imposte sui redditi, nella posizione del beneficiario di una donazione. Trovano quindi applicazione, in capo ai beneficiari di un trust, le regole del TUIR che disciplinano quale sia il costo fiscalmente riconosciuto in capo ai donatori per i beni ad essi trasferiti, in particolar modo con riferimento a quei beni e diritti dalla cui realizzazione conseguono redditi imponibili, quali ad esempio i redditi diversi di cui all'art. 68.

La regola che trova generale applicazione¹⁰ è quindi quella secondo la quale il costo fiscalmente riconosciuto in capo ai beneficiari del trust per il patrimonio ad essi attribuito (*rectius*, donato) è quello che era il costo fiscale per il donante.¹¹

Nella [Bozza di Circolare](#) l'Agenzia delle Entrate afferma che «il trust, è un rapporto giuridico complesso con un'unica causa fiduciaria e tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell'interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate alla medesima causa». Da ciò fa quindi discendere il fatto che «ai fini della determinazione delle aliquote, nonché delle relative franchigie, previste all'articolo 2, commi [4.8](#) e [4.9](#) del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, occorre far riferimento al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario».

Ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni si considera quindi che la liberalità della quale si avvantaggiano i beneficiari per il tramite del trust perviene loro direttamente dal disponente. Per quanto riguarda quale sia il costo fiscalmente riconosciuto che deve considerarsi trasferito ai beneficiari in relazione al patrimonio ad essi assegnato non ci si può tuttavia limitare a considerare quello che era il costo fiscalmente riconosciuto del patrimonio in capo al disponente, ignorando gli eventi che sono accaduti durante la vita del trust.

Non è detto infatti che il patrimonio trasferito ai beneficiari coincida con quello in origine trasferito al trust dal disponente. Tale patrimonio originario può essere stato dismesso, conferito, permutato, ovvero può essere stato oggetto di investimenti incrementali o di realizzi parziali. Si pensi al caso di un immobile trasferito in trust dal disponente, poi dismesso dal trustee per acquistarne un altro più adatto alle sopravvenute esigenze dei beneficiari. Ovvero al caso di un disponente che abbia istituito

in trust la partecipazione in una società a favore della quale il trustee abbia, nel tempo, effettuato versamenti in conto capitale o della quale abbia sottoscritto aumenti a pagamento del capitale sociale.

Nel primo caso (l'immobile) il bene infine assegnato ai beneficiari non è mai stato nella titolarità del disponente, nel secondo caso (la partecipazione) il costo di tale bene si è modificato nel tempo per eventi accaduti durante la vita del trust.

L'unicità della causa che contraddistingue le vicende del trust ha portato a definire la liberalità a favore dei beneficiari una donazione «a formazione progressiva»¹². Da tale inquadramento consegue che, per determinare quale sia il costo fiscalmente riconosciuto del patrimonio assegnato ai beneficiari, assumono rilievo anche gli eventi modificativi del costo fiscale di tali elementi patrimoniali accaduti durante l'intera vita del trust.

Così, a mero titolo esemplificativo, il costo fiscalmente riconosciuto in capo ai beneficiari di una partecipazione loro attribuita dal trustee, la quale in origine era stata istituita in trust dal disponente, sarà pari a:

- il costo di tale partecipazione fiscalmente riconosciuto in capo al disponente alla data di trasferimento al trustee;
- incrementato degli apporti di capitale di rischio (sottoscrizione aumenti di capitale, versamenti soci in conto capitale, ecc.) eseguiti dal trustee;
- incrementato degli utili non distribuiti nel caso di società fiscalmente trasparente;
- decrementato dei rimborsi di riserve di capitale dei quali abbia beneficiato il trustee;
- decrementato degli utili distribuiti nel caso di società fiscalmente trasparente.

Più complesso è il caso di un immobile acquisito dal trustee reinvestendo il prezzo realizzato dalla dismissione di un altro immobile istituito in trust dal disponente.

Si ipotizzi che il valore di mercato dell'immobile in origine trasferito dal disponente¹³ al trustee fosse pari a 1.000 e che tale valore di mercato coincidesse con il costo fiscalmente riconosciuto in quanto era già decorso il termine quinquennale rilevante per l'assoggettamento ad imposizione della plusvalenza.

Si ipotizzi, inoltre, che il trustee abbia venduto tale immobile per 1.200 realizzando una plusvalenza di 200 (non soggetta ad imposizione essendo già decorso il termine quinquennale, rilevando a tal fine anche il periodo di possesso in capo al disponente) e che abbia reinvestito l'intero importo nell'acquisto di un nuovo immobile, che subito dopo attribuisce ad un beneficiario.

Ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, per la quale con l'attribuzione al beneficiario si realizza il presupposto impositivo, rileva il valore di 1.000, pari al valore

del patrimonio apportato dal disponente, essendo 200 un utile realizzato dal trustee. Il costo fiscale dell'immobile nel quale il beneficiario subentra è invece pari a 1.200, pari al prezzo di acquisto sostenuto dal trustee, il quale rappresenta il costo dell'immobile fiscalmente riconosciuto in capo al trust.

Si deve infine tenere presente che a fronte di due beni di uguale valore corrente ma con diverso valore fiscale, differente è il beneficio che ne possono trarre i beneficiari dalla assegnazione di tali beni, per cui delle plusvalenze fiscali latenti e delle correlate imposte latenti bisogna tenere conto in sede di riparto del patrimonio tra i beneficiari.

Il trustee deve quindi tenere evidenza documentale degli eventi che modificano il costo fiscale dei beni e dei diritti che compongono il fondo in trust e, in sede di attribuzione di tali elementi patrimoniali ai beneficiari, quando dalla realizzazione degli stessi può conseguire un reddito imponibile dovrà fornire loro copia di tali evidenze documentali, affinché i beneficiari possano dimostrare qual è il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Note

1. Per il quale, secondo il recentemente consolidatosi orientamento della Corte di cassazione, si intende che ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni il trasferimento dal disponente al trustee non ha rilevanza fiscale, dovendosi dare rilievo esclusivamente alle successive destinazioni patrimoniali poste in essere dal trustee a favore dei beneficiari.
2. Le distinzioni tra capitale e reddito nel diritto dei trust qui esposte sono tratte dagli insegnamenti del Prof. M. Lupoi in *Atti istitutivi di trust*, Milano, 2017, e in *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, 2^a ed., Padova, 2011.
3. Salvo il caso in cui il negozio istitutivo del trust definisca il reddito del trust esattamente come il TUIR definisce il reddito ai fini delle imposte sul reddito.
4. Agenzia delle Entrate, [circ. 6 agosto 2007, n. 48/E](#), § 4.
5. Non vi è motivo per ritenere che la stessa regola non debba trovare applicazione anche con riferimento ai trust residenti. In tal senso si veda anche G. Corasaniti, *Quale è la sorte delle imposte versate al momento della segregazione ora che cambia il momento impositivo dell'imposta di successione e donazione?*, in questa Rivista, 2022, 128.
6. In tal senso si veda, della [Bozza di Circolare](#), il § 2.3.
7. [A. Vasapoli - B. Valas, Beni in trust, il costo fiscale dei beni trasferiti](#), in *Norme & Tributi Mese*, settembre 2021, 71.
8. Secondo il regime della c.d. «tassazione all'entrata», in passato sostenuto dall'Agenzia delle Entrate, si doveva ravvedere il presupposto impositivo ai fini delle imposte di successione e donazione negli atti dispositivi con i quali il disponente vincola i beni in trust, essendo invece irrilevanti le successive attribuzioni ai beneficiari.
9. Ci si riferisce, in particolare, ai cosiddetti «trust liberali per il passaggio del patrimonio familiare».
10. Ai sensi dell'art. 68 del TUIR.

11. Con la sola eccezione per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, per i quali rileva come costo fiscale quello dichiarato nella relativa denuncia presentata ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.
12. In tal senso la [Bozza di Circolare](#), paragrafo 3.5.2. Il primo che ha ravvisato la natura di fattispecie impositiva a formazione progressiva nelle vicende del trust è stato [T. Tassani, in I trusts nel sistema fiscale italiano](#), Pisa, Pacini Editore, 2012, 154.
13. Che fosse una persona fisica non imprenditore.

Andrea Vasapolli (1962) è Dottore commercialista in Milano e Torino, socio fondatore di Vasapolli & Associati. Per 12 anni Professore a contratto di Diritto Tributario in Roma alla Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (MEF), autore di numerosi libri e di oltre 400 articoli per le principali riviste di diritto tributario, collabora abitualmente con *Il Sole 24 Ore*.

Ammesso per esame al Registro dei Professionisti Accreditati dell'Associazione «Il trust in Italia», della quale fa parte sin dalla sua fondazione. È direttore scientifico di due riviste e partecipa a commissioni di studio a livello nazionale e comitati scientifici di diversi enti e riviste.

a.vasapolli@vasapolli.it

Brigitta Valas (1990), iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, svolge la professione di Dottore commercialista in Torino e Milano quale *associate* presso lo Studio Vasapolli & Associati.

Nata a Torino, si è laureata con lode in Economia presso l'Università degli Studi di Torino. Appassionata al mondo dei trust e degli affidamenti fiduciari, ha frequentato il master «Il diritto dei trust nei paesi d'origine e in Italia» ed è stata ammessa per esame al Registro dei Professionisti Accreditati dell'Associazione «Il trust in Italia».

Ha maturato una qualificata esperienza in diritto societario, tributario, trust, pianificazione successoria, riorganizzazioni patrimoniali e passaggio generazionale.

b.valas@vasapolli.it